

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 73 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 93 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 82 |
|--|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 86 |
|---|----|

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.
C. 1718 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 aprile 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per

l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto (C. 1718 Governo).

Avvisa che sul provvedimento in esame hanno espresso parere favorevole le Commissioni Finanze, Attività produttive e Affari sociali, mentre hanno espresso parere favorevole con osservazioni le Commissioni Ambiente e Politiche dell'Unione europea. Infine, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha esaurito l'esame degli emendamenti agli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge, accantonando alcune proposte emendative riferite agli articoli 3 e 6, nonché tutte quelle riferite all'articolo 4. Fa presente che tali proposte emendative sono inserite nel fascicolo a disposizione dei commissari per le votazioni. Ricorda infine che nel corso della seduta di ieri è stato dato conto dei pareri del relatore sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Comunica, infine, che l'onorevole Cenni ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 7.10, mentre l'onorevole Viviani ha ritirato il suo emendamento 10.036.

Il sottosegretario Franco MANZATO, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, concorda con il parere espresso dal relatore nella seduta di ieri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Attis 7.26, Gadda 7.8, Nevi 7.34, Caretta 7.21, Lucaselli 7.14, Gemmato 7.11, Nevi 7.30, Caretta 7.17, Nevi 7.38, Gadda 7.6, Nevi 7.31, Caretta 7.19 e 7.18 e Nevi 7.32.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Benedetti 7.23 e 7.3, qualora la riformulazione degli stessi, già proposta nella seduta di ieri, venisse accolta dai presentatori, saranno comunque posti in votazione contestualmente al successivo emendamento

Cassese 7.25, al quale, in base alla predetta riformulazione, risulterebbero identici.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Benedetti 7.23, di cui accetta la riformulazione proposta dal relatore nella seduta di ieri.

Francesco CRITELLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 7.3, proposta dal relatore nella seduta di ieri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Nevi 7.35 e Ciaburro 7.42, Nevi 7.29, gli identici Caretta 7.20 e Nevi 7.33, nonché gli identici Caretta 7.15 e Nevi 7.36.

Maria Chiara GADDA (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.5, che analogamente al contenuto di altre proposte emendative che saranno successivamente esaminate, reca misure a sostegno delle zone infette da *Xylella fastidiosa*, evidenziando come gli interventi al riguardo previsti dal provvedimento in esame, nonostante talune proposte emendative in tal senso presentate anche dalle forze di maggioranza, appaiono inadeguati ed insoddisfacenti, dal momento che, ad esempio, non viene presa in considerazione l'attività di reimpianto da parte delle imprese. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a voler riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento 7.5 o, perlomeno, a valutare l'accantonamento, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni svolte.

Raffaele NEVI (FI) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Gadda 7.5, identico a quello a sua prima firma 7.39.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nel garantire l'attenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare rispetto al tema costituito dalla necessità di intervenire con misure adeguate a favore delle zone infette da *Xylella*

fastidiosa, ribadisce tuttavia il parere contrario già espresso nella seduta di ieri sugli identici emendamenti Gadda 7.5 e Nevi 7.39, anche in ragione del fatto che la concessione di un contributo *ad hoc* appare subordinata allo svolgimento di specifiche attività a carico delle imprese interessate.

Federico FORNARO (LeU) sottoscrive l'emendamento Gadda 7.5, associandosi alla richiesta di accantonamento avanzata dalla sua presentatrice, giacché il tema dallo stesso affrontato appare a suo giudizio meritevole di ulteriore approfondimento.

Francesco CRITELLI (PD) invita il relatore e il Governo a compiere un supplemento di istruttoria sull'emendamento Gadda 7.5, giacché le soluzioni in esso prospettate non sembrano, a suo avviso, confliggere con l'impianto di fondo del provvedimento in esame e appaiono piuttosto recepire anche taluni spunti emersi nel corso delle audizioni svolte.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, alla luce della discussione in corso, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Gadda 7.5 e Nevi 7.39, al fine di svolgere sugli stessi un ulteriore approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 7.41 del relatore (*vedi allegato*) e respinge gli identici emendamenti Cenni 7.9 e Benedetti 7.22.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che si procederà ora alla votazione dell'emendamento Cassese 7.25, sul quale il parere è favorevole. Avverte che, come in precedenza comunicato, saranno contestualmente posti in votazione anche gli identici emendamenti Benedetti 7.23 e 7.3, così come riformulati, nonché gli emendamenti D'Attis 7.27, Gemmato 7.12 e Fornaro 7.1, dei quali prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta nella seduta di ieri, in

modo da renderli identici all'emendamento Cassese 7.25.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cassese 7.25, Benedetti 7.23 (*nuova formulazione*), Critelli 7.3 (*nuova formulazione*), D'Attis 7.27 (*nuova formulazione*), Gemmato 7.12 (*nuova formulazione*) e Fornaro 7.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Antonella INCERTI (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 7.2, volto a riconoscere la concessione di un contributo anche agli opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, giacché in assenza di tale simile previsione le misure approntate dal presente decreto-legge si dimostrerebbero immotivatamente lacunose sotto questo specifico profilo. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

Susanna CENNI (PD) si associa alla richiesta di accantonare l'emendamento Incerti 7.2, per analogia a quanto già disposto nella seduta di ieri in merito all'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04, ver-tente su materia assimilabile.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, preso atto del dibattito, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Incerti 7.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nevi 7.37, Carretta 7.16 e Gadda 7.7.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Attis 7.28, che avendo ad oggetto misure a sostegno delle imprese del settore oleario, reca disposizioni analoghe a quelle dell'emendamento Incerti 7.2, da ultimo accantonato. Ricorda inoltre che resta accantonato anche l'emendamento Cenni 7.4, secondo quanto disposto nella seduta di ieri e che l'emendamento Cenni 7.10 è stato ritirato dalla presentatrice.

Dispone infine l'accantonamento dell'emendamento Gemmato 7.13, che reca disposizioni analoghe a quelle degli emendamenti Incerti 7.2 e D'Attis 7.28, anch'essi accantonati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Nevi 7.40 e Ciaburro 7.43.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 8 sono da intendersi integralmente accantonate, essendo tuttora in corso le opportune verifiche sulle stesse, e che il loro esame avrà pertanto luogo successivamente. Passando quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sul complesso delle stesse, ad eccezione degli emendamenti Parentela 9.6, sul quale esprime parere favorevole, e del proprio emendamento 9.12, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Elvira Savino 9.8.

Maria Chiara GADDA (PD) illustra le finalità dell'emendamento Cardinale 9.4, di cui è cofirmataria, essenzialmente volto a modificare le modalità di copertura finanziaria degli oneri attualmente previste dal testo del decreto-legge, sostituendo all'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quello del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ciò in considerazione del fatto che diversamente i fondi di pertinenza del predetto Ministero risulterebbero in sostanza pressoché integralmente impegnati, con il conseguente rischio di non disporre all'evenienza di risorse sufficienti per fronteggiare ulteriori, probabili situazioni di emergenza o calamità naturali. Al riguardo, chiede un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ritiene comunque apprezzabile lo sforzo compiuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al fine di reperire le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione del presente decreto-legge, fermo restando che per gli anni successivi al 2019 la dotazione potrà eventualmente essere integrata nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Maria Chiara GADDA (PD), pur manifestando la personale perplessità in merito alla concreta possibilità di reperire risorse aggiuntive nell'ambito della prossima legge di bilancio, che pure ritiene necessarie, precisa che era tuttavia sua intenzione riferirsi prioritariamente alle modalità di copertura degli oneri recate dall'articolo 9 del presente provvedimento, a suo avviso discutibili.

La Commissione respinge l'emendamento Cardinale 9.4.

Maria Cristina CARETTA (FdI) sottoscrive l'emendamento Lucaselli 9.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 9.5, Nevi 9.10, Ciaburro 9.13, Nevi 9.11, Ciaburro 9.14 e 9.15 e Nevi 9.9.

Daniela CARDINALE (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 9.1, invitando il relatore e il rappresentante del Governo a voler riconsiderare il parere contrario su di esso espresso. In particolare, ritiene che la previsione di un contributo straordinario in favore della Regione Siciliana per contrastare il virus della «tristeza», ivi contenuto, rappresenti una misura che dovrebbe trovare naturale collocazione all'interno del presente provvedimento, dichiaratamente inteso ad affrontare situazioni di carattere emergenziale. Ricorda che, a causa della predetta fitopatia, nella Regione Siciliana risulta già abbattuto un numero assai considerevole di piante e che le risorse all'uopo destinate sono oramai pressoché esaurite.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nel rimarcare l'intenzione del Governo e della sua maggioranza parlamentare di intervenire comunque sulla questione richiamata dalla deputata Cardinale, ribadisce tuttavia il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento 9.1, evidenziando come tale valutazione discenda essenzialmente dalla mancata individuazione della copertura finanziaria degli oneri recati dalla medesima proposta emendativa.

Paolo PARENTELA (M5S) rammenta che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è comunque già intervenuto per via amministrativa sulla materia, all'uopo stanziando risorse complessive pari a circa 8 milioni di euro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Cardinale 9.1 e 9.2, approva gli emendamenti Parentela 9.6 (*vedi allegato*) e 9.12 del relatore (*vedi allegato*) mentre respinge gli emendamenti Cardinale 9.3 ed Elvira Savino 9.7.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame dell'articolo 10, avverte che fornirà in primo luogo il parere sulle proposte emendative premissive riferite al medesimo articolo 10, che vertono prevalentemente sul tema delle gelate e degli eventi atmosferici avversi che si sono verificati in tempi recenti in diverse regioni italiane. Ciò premesso, esprime quindi parere contrario sugli articoli premissivi Critelli 010.06, Incerti 010.04, Ferro 010.08 e 010.09, sugli identici Bignami 010.010 e Ciaburro 010.011, Bignami 010.012, 010.013 e 010.014, nonché sugli articoli premissivi Cardinale 010.05 e 010.07 e Spina 010.015. Ribadisce infine il parere contrario sugli identici emendamenti Benedetti 6.2 e Fornaro 6.1, accantonati nella seduta di ieri, che recano un contenuto assimilabile a quello delle proposte emendative premissive riferite all'articolo 10 e che, come tali, saranno pertanto contestualmente esaminate.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore. Coglie altresì l'occasione per precisare, in ciò replicando anche ad alcuni degli interventi precedenti, che la scelta del Governo di concentrare in particolare la propria azione sulla regione Puglia discende dal fatto che quest'ultima ha in effetti subito danni strutturali assai rilevanti che hanno interessato una vastità di territori e una pluralità di comparti produttivi. Pur nella consapevolezza che le situazioni emergenziali connesse al verificarsi delle varie calamità sono comunque destinate a ripetersi anche in futuro, osserva come al momento non sia possibile intervenire tramite provvedimenti legislativi *ad hoc* in ciascuna delle regioni interessate. Assicura tuttavia che è ferma intenzione del Governo agire in modo efficace al riguardo anche per via amministrativa, tenendo conto, in particolare, della specifica situazione di difficoltà in cui versano talune regioni, quali, a mero titolo di esempio, l'Umbria, l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Lazio. Ciò premesso, ribadisce che il combinato disposto di alcuni fattori, quale la diffusione della *Xylella fastidiosa* o le gelate, hanno giustificato un intervento prioritario e di particolare intensità in favore della regione Puglia.

Federico FORNARO (LeU), nel rinviare peraltro alle considerazioni già svolte al riguardo anche nella seduta di ieri, ritiene che il Governo, alla luce della posizione di preclusione sinora dimostrata nel corso dell'esame delle singole proposte emendative, dovrebbe se non altro coerentemente provvedere alla modifica del titolo del provvedimento in esame, posto che nella sua attuale formulazione esso appare suscettibile di creare false aspettative nelle imprese operanti nelle diverse regioni italiane, mentre in realtà l'attenzione del Governo appare orientata esclusivamente in favore della regione Puglia.

Francesco CRITELLI (PD), associandosi alle valutazioni testé espresse dal collega Fornaro, ritiene che il tentativo del sotto-

segretario Manzato di fornire una motivazione in ordine alle scelte compiute dal Governo tramite l'adozione del presente decreto-legge non appare in alcun modo convincente. In particolare, non comprende l'atteggiamento di chiusura del Governo rispetto ai diversi tentativi, prospettati nelle singole proposte emendative presentate dalle forze di minoranza, di fornire risposte concrete alle legittime aspettative maturate dalle imprese agricole operanti in regioni quali, ad esempio, l'Emilia-Romagna e il Lazio, che sono state duramente colpite negli ultimi tempi da gelate ed eventi atmosferici avversi. In tale quadro, fa del resto presente che diverse regioni nonché molti imprenditori agricoli operanti sul nostro territorio nazionale hanno già provveduto a quantificare i danni subiti e ad istruire le relative pratiche, di modo che appare assai discutibile il rinvio preannunciato dal sottosegretario Manzato a non meglio precisati, successivi provvedimenti di carattere prevalentemente amministrativo, posto che le imprese interessate attendono con urgenza l'adozione di misure concrete e lo stanziamento di idonee risorse finanziarie. Nel ribadire che le misure contenute nel presente decreto-legge vanno sostanzialmente a vantaggio della sola regione Puglia, ritiene che in tal modo il Governo si sta assumendo la responsabilità politica di negare un analogo trattamento anche ad altre regioni italiane, ugualmente colpite da gelate o eventi atmosferici avversi.

Antonella INCERTI (PD), anticipando l'illustrazione dell'articolo premissivo a sua prima firma 010.04, ritiene che occorra in primo luogo adottare un piano strutturale straordinario capace di affrontare efficacemente le questioni del dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici e non rincorrere periodicamente, come invece sembra fare il Governo, le singole situazioni emergenziali. Rileva che la predetta proposta emendativa è volta a sostenere le imprese agricole ubicate nella regione Emilia-Romagna a seguito dei danni derivanti dalle eccezionali gelate verificatesi nei primi mesi del 2018, evi-

denziando come la predetta regione abbia già provveduto a svolgere gli adempimenti a suo carico previsti dalla normativa vigente. Associandosi alle considerazioni in precedenza espresse dal deputato Fornaro circa l'opportunità di modificare se non altro il titolo del decreto-legge in esame, che nella sua formulazione attuale appare suscettibile di ingenerare false aspettative, invita quindi il Governo ad apprestare quanto prima risposte concrete ed adeguate alle esigenze delle altre regioni italiane, ugualmente colpite, al pari della regione Puglia, da gelate o eventi atmosferici avversi.

Maria SPENA (FI), nel prendere atto della volontà espressa nella odierna seduta dal rappresentante del Governo ad impegnarsi, anche attraverso l'adozione di specifici atti amministrativi, affinché si possa porre rimedio alle situazioni emergenziali che riguardano le altre regioni italiane diverse dalla Puglia, in particolare l'Emilia-Romagna e la parte meridionale del Lazio, auspica che tale impegno possa concretamente realizzarsi quanto prima, anche sulla base dello stanziamento di risorse finanziarie adeguate.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, pur comprendendo le argomentazioni espresse dai colleghi in precedenza intervenuti in relazione alle proposte emendative premissive riferite all'articolo 10, fa presente che il parere contrario sulle stesse espresse non è il frutto di una scelta assunta con superficialità o leggerezza, bensì deriva dal fatto che allo stato attuale non è possibile prevedere per il complesso delle regioni italiane colpite da calamità o eventi atmosferici di carattere avverso interventi analoghi a quelli predisposti in favore della regione Puglia. Assicura tuttavia che da parte del Governo e della sua maggioranza parlamentare sussiste la piena disponibilità alla individuazione di adeguate soluzioni alle diverse questioni emergenziali dianzi richiamate.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Benedetti 6.2 e Fornaro 6.1,

gli articoli premissivi Critelli 010.06, Incerti 010.04, Ferro 010.08 e 010.09, gli identici articoli premissivi Bignami 010.010 e Ciaburro 010.11, nonché gli articoli premissivi Bignami 010.012, 010.013 e 010.014, Cardinale 010.05 e 010.07, Spena 010.015.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sugli emendamenti Nevi 10.7, 10.6 e 10.5, nonché sugli identici emendamenti Schullian 10.1, Lucaselli 10.3, Gadda 10.4, Nevi 10.9 e Ciaburro 10.10.

Avverte che l'articolo aggiuntivo L'Abbate 10.048, gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 10.01 e Gadda 10.010, nonché l'articolo aggiuntivo Nevi 10.020, si intendono accantonati, per svolgere un approfondimento sulle coperture finanziarie. Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Nevi 10.025 è stato ritirato dal presentatore.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Viviani 10.034, mentre esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Cenni 10.05, Parentela 10.015, Martina 10.012, Nevi 10.023 e Viviani 10.035, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Formula, invece, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Alemanno 10.016; esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Nevi 10.028 e Spena 10.022.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli emendamenti Nevi 10.7, 10.6 e 10.5, nonché gli identici emendamenti Schullian 10.1, Lucaselli 10.3, Gadda 10.4, Nevi 10.9 e Ciaburro 10.10.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034.

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034.

Federico FORNARO (LeU) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034 (*vedi allegato*).

Susanna CENNI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 10.05, a sua prima firma, accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Martina 10.012, di cui è cofirmataria, avente ad oggetto misure volte a garantire la trasparenza dei rapporti di filiera e l'equità dei prezzi fissati nei contratti di cessione di prodotti agricoli, dichiara di non accettare la riformulazione proposta dal relatore. Osserva, infatti, che sebbene tale riformulazione recepisca alcune istanze emerse dalle audizioni e rappresenti un significativo passo in avanti nella direzione del modello adottato dal precedente Governo per il latte bovino, la disciplina prevista nell'articolo aggiuntivo Martina 10.012 è più avanzata. Tale proposta emendativa delinea, infatti, un modello più avanzato per quanto riguarda il sistema di determinazione dei prezzi, prevedendo anche l'istituzione dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'ISMEA.

Paolo PARENTELA (M5S), Raffaele NEVI (FI) e Lorenzo VIVIANI (Lega) accettano la riformulazione proposta dal relatore dei rispettivi articoli aggiuntivi 10.015, 10.023 e 10.035.

Susanna CENNI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Martina 10.012, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Cenni 10.05, Parentela 10.015, Nevi 10.023 e Viviani 10.035 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Paolo PARENTELA (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Alemanno 10.016, di cui è cofirmatario.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Nevi 10.028, chiede al relatore di conoscere il motivo per il quale l'esame di tale proposta emendativa non sia stato svolto congiuntamente a quello dell'articolo aggiuntivo Viviani 10.034, concernente il sistema di anticipazione agli agricoltori delle somme dovute nell'ambito dei regimi PAC.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, fa presente che mentre l'articolo aggiuntivo Viviani 10.034 concerne il sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito degli aiuti previsti dalla Politica agricola comune (PAC), e fa quindi riferimento agli aiuti diretti, legati al I Pilastro della PAC, l'articolo aggiuntivo Nevi 10.028 concerne le anticipazioni dell'erogazione dei contributi relativi ai Piani di sviluppo rurale (PSR), che sono legati al II Pilastro e sono soggetti a procedure più complesse. Ciò fermo restando che le regioni hanno la facoltà di anticipare o di accelerare le procedure di erogazione dei contributi.

La Commissione respinge gli articoli aggiuntivi Nevi 10.028 e Spena 10.022.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Luca De Carlo 11.1 e Cenni 11.4, nonché sugli emendamenti Lucaselli 11.2 e Cenni 11.3; esprime invece parere favorevole sull'emendamento Parentela 11.5, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime poi parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.01, Ferro 11.014 e Gadda 11.020, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.02, Luca De Carlo 11.016 e Gadda 11.022, e sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.03, Ferro 11.017 e Incerti 11.023. Esprime parere favorevole, a condizione che siano

riformulati nei termini riportati in allegato, sull'articolo aggiuntivo Viviani 11.029, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Luca De Carlo 11.013 e Critelli 11.026 (*vedi allegato*). Esprime, infine, parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Viviani 11.05, Fornaro 11.010, Carretta 11.019, D'Alessandro 11.027, Benedetti 11.030, L'Abbate 11.033 e Nevi 11.038.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Luca De Carlo 11.1 e Cenni 11.4.

Maria Cristina CARETTA (FdI) sottoscrive l'emendamento Lucaselli 11.2.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 11.2.

Susanna CENNI (PD), intervenendo sull'emendamento 11.3 a sua prima firma, chiede al relatore di rivedere il parere espresso su tale emendamento, considerando che esso recepisce una istanza manifestata dai rappresentanti delle regioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, alla luce del fatto che anche alle regioni sono attribuite competenze in materia di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, ritiene di poter modificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento Cenni 11.3, esprimendo sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cenni 11.3 (*vedi allegato*).

Paolo PARENTELA (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 11.5, a sua prima firma.

Daniela CARDINALE (PD) e Maria SPENA (FI) sottoscrivono l'emendamento Parentela 11.5.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 11.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.01, Ferro 11.014 e Gadda 11.020, nonché gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.02, Luca De Carlo 11.016 e Gadda 11.022.

Federico FORNARO (LeU), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 11.03 che, come le identiche proposte emendative presentate da altri gruppi parlamentari, concerne l'esonero dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli per le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui al decreto-legge in esame, nonché per le imprese operanti nel settore della suinicoltura, si domanda quali siano le ragioni del parere contrario espresso dal relatore. Osserva, infatti, che si tratta di misure già adottate con riferimento ad altri settori produttivi e che la copertura finanziaria richiesta per tali misure è piuttosto esigua.

Antonella INCERTI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 11.023, a sua prima firma, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Fornaro e invita il relatore a riconsiderare il parere espresso.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, fa presente di aver cercato, insieme al rappresentante del Governo, di accogliere il maggior numero possibile di proposte emendative presentate da gruppi di opposizione. Pur concordando con le osservazioni svolte dai colleghi Fornaro e Incerti, ritiene di dover confermare il parere contrario unicamente per ragioni legate alla mancanza di copertura finanziaria delle misure proposte.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.03, Ferro 11.017 e Incerti 11.023.

Lorenzo VIVIANI (Lega), Luca DE CARLO (FdI) e Francesco CRITELLI (PD) accettano la riformulazione proposta dal relatore dei rispettivi articoli aggiuntivi 11.029, 11.013 e 11.026.

Paolo PARENTELA (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'articolo aggiuntivo Viviani 11.029.

Federico FORNARO (LeU) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Critelli 11.026.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Viviani 11.029, Luca De Carlo 11.013 e Critelli 11.026 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), nonché gli identici articoli aggiuntivi Viviani 11.05, Fornaro 11.010, Caretta 11.019, D'Alessandro 11.027, Benedetti 11.030, L'Abbate 11.033 e Nevi 11.038 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sull'emendamento Pastorino 12.1, esprime invece parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 12.6 e Viviani 12.11. Esprime parere contrario sull'emendamento Pastorino 12.2, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 12.7 e Viviani 12.12. Esprime parere favorevole, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato, sugli identici emendamenti Gagliardi 12.8 e Viviani 12.13 (*vedi allegato*) ed esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 12.16. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Paita 12.20, che risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Braga 12.16. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 12.9 e Viviani 12.14, esprime parere contrario sugli emendamenti Paita 12.18, 12.21 e 12.22; esprime parere favorevole sull'emendamento Gadda 12.15, nonché sugli identici emendamenti Gagliardi 12.5 e Viviani 12.10. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Braga 12.17, esprime parere contrario sull'emendamento Pastorino 12.3, esprime invece parere favorevole sull'e-

mendamento Paita 12.19 e parere contrario sull'emendamento Pastorino 12.4.

In considerazione dell'inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che si riserva di convocare alle ore 14.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.

C. 1718 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni e comunica che i gruppi Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono pervenuti ulteriori pareri sul provvedimento in esame e che, in particolare, hanno espresso parere favorevole con osservazioni la Commissione lavoro e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte che non

sono ancora pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione giustizia.

Avverte di aver presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 4.10 che ricomprende parte delle proposte emendative presentate all'articolo 4. Propone che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti sia fissato alle ore 15.30 di oggi.

Avverte altresì che, per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi L'Abbate 10.048, gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 10.01 e Gadda 10.010 e l'articolo aggiuntivo Nevi 10.020, il parere è favorevole purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Avverte che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 12 e, modificando i pareri precedentemente espressi, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 12.16, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sugli identici emendamenti Gagliardi 12.7 e Viviani 12.12, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), e sugli identici emendamenti Gagliardi 12.5 e Viviani 12.10 purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico FORNARO (LeU) ritira l'emendamento Pastorino 12.1 di cui è cofirmatario.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Braga 12.16 accettano la proposta di riformulazione del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Braga 12.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), gli identici emendamenti Gagliardi 12.6 e Viviani 12.11 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Pastorino 12.2.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Gagliardi 12.7 e Viviani 12.12 accettano la proposta di riformulazione del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Gagliardi 12.7 e Viviani 12.12 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Gagliardi 12.8 e Viviani 12.13 accettano la proposta di riformulazione del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Gagliardi 12.8 e Viviani 12.13 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Paita 12.20 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento Braga 12.16 nel testo riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gagliardi 12.9 e Viviani 12.14 (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti Paita 12.18, 12.21 e 12.22.

La Commissione approva l'emendamento Gadda 12.15 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Gagliardi 12.5 e Viviani 12.10 accettano la proposta di riformulazione del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva gli identici emendamenti Gagliardi 12.5 e Viviani 12.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Braga 12.17.

Federico FORNARO (LeU) ritira l'emendamento Pastorino 12.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Paita 12.19 (*vedi allegato*).

Federico FORNARO (LeU) dichiara di insistere per la votazione dell'emendamento Pastorino 12.4, di cui è cofirmatario, rilevando come esso sia volto a prevedere tempi certi per la conclusione della bonifica del sito dello stabilimento Stoppani e ricordando come si tratti di una vicenda che si trascina da lungo tempo. Rileva, peraltro, che l'emendamento in esame non reca oneri finanziari.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, fa presente come il parere contrario si fonda sull'inopportunità di fissare un termine perentorio per la conclusione della bonifica e invita i presentatori a ritirare l'emendamento e a valutare la possibilità di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare durante l'esame in Assemblea.

Federico FORNARO (LeU) si dichiara disponibile ad accogliere una eventuale proposta di riformulazione dell'emendamento Pastorino 12.4, di cui è cofirmatario, nel senso di estendere il termine di tre mesi da esso previsto.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, rileva come allo stato non sia possibile individuare un termine congruo e ribadisce l'invito al ritiro.

Federico FORNARO (LeU) non accoglie l'invito al ritiro ed insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorino 12.4.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 8, precedentemente accantonate, quanto all'emendamento Gadda 8.21, esprime parere favorevole sul comma 1, lettera a), capoverso Art. 18-*bis*, commi

1, 2, 3, sostanzialmente riproducono il contenuto dell'emendamento L'Abbate 8.32; esprime parere favorevole sul comma 4 in quanto riproduttivo del decreto-legge; esprime parere contrario sui commi 5 e 6; propone l'accantonamento dei commi 7, 8, 9 e 10 in quanto relativi a materie che saranno successivamente esaminate; esprime, infine, parere contrario sui commi 11 e 12.

Maria Chiara GADDA (PD) rileva come l'emendamento L'Abbate 8.32 differisca dal suo emendamento 8.21 che, tra l'altro, essendo interamente sostitutivo dell'articolo è il primo in ordine di votazione. Insiste dunque affinché il suo emendamento sia posto in votazione per primo.

Federico FORNARO (LeU), intervenendo sull'ordine dei lavori, attesa la complessità e l'importanza della materia trattata dall'articolo 8 e in considerazione del fatto che alle 15 è prevista la ripresa della seduta dell'Assemblea, propone che in questa fase ci si limiti all'espressione dei pareri, rinviando le votazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 8 alla seduta che si terrà dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea.

Filippo GALLINELLA, *presidente* e relatore, concorda con la proposta del deputato Fornaro. Proseguendo nell'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cunial 8.6 e 8.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento L'Abbate 8.32, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cunial 8.2 e 8.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Golinelli 8.39, a condizione che sia riformulato al fine renderlo identico all'emendamento L'Abbate 8.32 (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti D'Attis 8.34 e Ciaburro 8.40. Esprime parere di invito al ritiro sull'e-

mendamento Cenni 8.22 rilevando come peraltro esso verrebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Gadda 8.21.

Maria Chiara GADDA (PD) rileva come al fine di determinare l'assorbimento dell'emendamento Cenni 8.22 sia necessaria una riformulazione del suo emendamento 8.21.

Filippo GALLINELLA, *presidente* e relatore, assicura che l'osservazione formulata dalla deputata Gadda sarà oggetto di approfondimento. Proseguendo nell'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, formula un invito al ritiro dell'emendamento Nevi 8.33. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Muroni 8.7 e 8.8. Esprime parere contrario sull'emendamento Cunial 8.4, rilevando peraltro come esso risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nevi 8.35, che peraltro risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32.

Maria Chiara GADDA (PD) rileva come l'emendamento Nevi 8.35 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del suo emendamento 8.21.

Filippo GALLINELLA, *presidente* e relatore, assicura che anche tale questione sarà oggetto di approfondimento. Esprime parere contrario sull'emendamento Cunial 8.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferro 8.27, che peraltro risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Fornaro 8.18 e Ferro 8.28, nonché degli identici emendamenti D'Attis 8.37 e Ciaburro 8.42. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ubaldo Pagano 8.30 e Muroni 8.15, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito

al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Muroni 8.16, Fornaro 8.20, D'Attis 8.36 e Ciaburro 8.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fornaro 8.19, rilevando peraltro come esso risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 8.23 e 8.24.

Maria Cristina CARETTA (FdI) sottoscrive e ritira l'emendamento Ferro 8.26.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fornaro 8.17, che risulterebbe tuttavia assorbito dall'approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ubaldo Pagano 8.29, Gadda 8.25. Formula poi un invito al ritiro dell'emendamento Zolezzi 8.31 e della parte principale dell'articolo aggiuntivo Gadda 8.04, ed un parere favorevole sulla parte consequenziale di tale proposta emendativa, che risulterebbe peraltro preclusa dall'approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32. Formula un invito al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Golinelli 8.03 e Fornaro 8.06, nonché dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 8.05.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che, come da accordi, la Commissione passerà ora ad esaminare le proposte emendative precedentemente accantonate, iniziando da quelle relative all'articolo 3, e che la votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 8 avrà luogo nella seduta convocata dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento Cillis 3.38, ribadisce, come osservato nella seduta di ieri, che l'eventuale approvazione di tale pro-

posta emendativa comporterebbe, a suo avviso, un accesso indiscriminato ai dati registrati nella banca dati del SIAN relativi ai primi acquirenti di latte crudo da parte dei produttori di latte. Ritiene pertanto che l'emendamento in esame si ponga in contrasto con l'esigenza di tutelare la libera attività di impresa e la libertà di concorrenza e invita il relatore a riconsiderare il parere espresso su tale proposta emendativa.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, ritiene di confermare il parere favorevole sull'emendamento Cillis 3.38, tenuto conto che la libertà d'impresa e di concorrenza sono già tutelate da norme vigenti nell'ordinamento e che si impongono, pertanto, anche nella fattispecie in esame, senza necessità di richiamarle.

Maria Chiara GADDA (PD) ribadisce la necessità di limitare la formulazione, a suo avviso troppo generica, dell'emendamento Cillis 3.38 che, ove approvato, consentirà alle aziende di accedere a qualsiasi tipologia di dato registrato nella banca dati del SIAN dai primi acquirenti di latte crudo.

Luciano CILLIS (M5S) fa presente che i dati registrati dai primi acquirenti di latte crudo, ai quali potranno avere accesso i produttori di latte, sono dati aggregati relativi ai quantitativi di latte italiano ed estero importato nel nostro Paese. Non ravvisa pertanto alcun rischio di violazione della libertà di impresa e di concorrenza tra le imprese, né della riservatezza dei dati delle stesse, come invece sostenuto dall'onorevole Gadda.

Maria Chiara GADDA (PD), alla luce delle considerazioni svolte dall'onorevole Cillis, invita il relatore a proporre una riformulazione dell'emendamento Cillis 3.38, volta a specificare che la facoltà di consultare i dati registrati nella banca dati del SIAN attiene ai soli dati aggregati. Ritiene infatti che tale specificazione sia necessaria per evitare che sorgano dubbi in sede applicativa.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, tenuto conto del dibattito svolto, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cillis 3.38.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento Incerti 3.22, di cui è cofirmataria, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario, ribadisce, come espresso nella seduta di ieri, di non comprendere le ragioni di tale valutazione. Ritiene infatti che il parere contrario denoti un atteggiamento contraddittorio da parte della maggioranza che, da un lato, propone dei provvedimenti volti alla semplificazione burocratica, mentre dall'altro lato, non accettando l'emendamento in esame sposta sulle imprese l'onere della burocrazia. È noto infatti che la pubblica amministrazione non sia ancora dotata di banche dati condivise tra i suoi diversi uffici.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, in considerazione dell'osservazione svolta dall'onorevole Gadda, dispone nuovamente l'accantonamento dell'emendamento Incerti 3.22 e degli identici emendamenti Schullian 3.17, Caretta 3.33 e Nevi 3.49, che vertono sullo stesso oggetto. Con riferimento all'emendamento Schullian 3.15, riconsiderando il parere formulato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.15, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 3.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti a sua prima firma 3.13 e 3.14.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 4 restano accantonati.

Propone pertanto di esaminare l'articolo aggiuntivo L'Abbate 10.048, gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 10.01 e Gadda 10.010, nonché l'articolo aggiuntivo Nevi 10.020, accantonati nella seduta antimeridiana. Con riferimento a tali proposte emendative, esprime parere favorevole purché siano riformulate al fine di inserirvi un'idonea copertura, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), Federico FORNARO (LeU), Maria Chiara GADDA (PD) e Raffaele NEVI (FI) accettano la riformulazione proposta dal relatore dei rispettivi articoli aggiuntivi.

Lorenzo VIVIANI (Lega) sottoscrive a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo L'abbate 10.048.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 10.048, Fornaro 10.01, Gadda 10.010 e Nevi 10.020 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 16.55.

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto.

C. 1718 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prima di riprendere l'esame degli emendamenti, avverte di aver presentato un nuovo articolo aggiuntivo 8.100, recante lo stanziamento di una somma di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a copertura del Piano straordinario per la rigenerazione del Salento.

In assenza di obiezioni, ritiene che si possa rinunciare al termine per la presentazione dei subemendamenti.

La Commissione riprende, quindi, l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Avverte che, avendo l'onorevole Golinelli accettato la proposta di riformulazione, il suo emendamento 8.39 deve intendersi identico all'emendamento L'Abbate 8.32 (*vedi allegato*).

Precisa che l'onorevole Gadda ha chiesto che l'emendamento 8.21, a sua prima firma, venga posto in votazione per parti separate, al fine di votare distintamente quelle su cui vi è parere favorevole da quelle su cui vi è parere contrario.

Al riguardo, ricorda di avere formulato parere favorevole sul comma 1, lettera *a*), capoverso Articolo 18-*bis*, commi 1, 2 e 3. Fa presente che il parere sul comma 4 è favorevole in quanto riproduttivo del decreto-legge. Esprime parere favorevole sul comma 1, lettera *b*), purché sia riformulato come comma 2 di un nuovo articolo 8-*ter*, recante alla rubrica misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*. Fa presente inoltre che il parere sul comma 2 è favorevole in quanto riproduttivo del decreto-legge. Esprime poi parere favorevole sul comma 3, lettera *b*), purché riformulato come

comma 1 di un nuovo articolo 8-*ter* recante alla rubrica misure per il contenimento della diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* e purché siano espunte le parole da « a condizione che » fino alla fine del comma.

Chiede alla collega Gadda se intenda accettare tale ultima proposta di riformulazione.

Maria Chiara GADDA (PD) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del comma 3, lettera *b*), del suo emendamento 8.21.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, sempre con riferimento all'emendamento Gadda 8.21, esprime parere contrario sui commi 4, 5 e 6 e avverte che i commi da 7 a 10 si intendono accantonati, in quanto afferenti al tema dei frantoi, mentre esprime parere contrario sui commi 11 e 12.

La Commissione, con votazioni per parti separate, approva le parti dell'emendamento Gadda 8.21 sulle quali il relatore ha espresso parere favorevole, identiche a quelle degli identici emendamenti L'Abbate 8.32 e Golinelli 8.39 (*nuova formulazione*), mentre respinge le parti dell'emendamento Gadda 8.21 sulle quali il relatore ha formulato parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cunial 8.6 e 8.1 e approva le rimanenti parti degli identici emendamenti L'Abbate 8.32 (*nuova formulazione*) e Golinelli 8.39 (*nuova formulazione*) che non erano state votate unitamente all'emendamento Gadda 8.21 (*vedi allegato*).

La Commissione respinge gli emendamenti Cunial 8.2 e 8.3 e gli identici emendamenti D'Attis 8.34 e Ciaburro 8.40.

Maria Chiara GADDA (PD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Cenni 8.22.

La Commissione respinge gli emendamenti Nevi 8.33 e Muroi 8.7 e 8.8.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Cunial 8.4 è precluso dall'approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32 e che gli emendamenti Nevi 8.35 e Ferro 8.27 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento L'Abbate 8.32.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Cunial 8.5, gli identici emendamenti Fornaro 8.18 e Ferro 8.28, nonché gli identici emendamenti D'Attis 8.37 e Ciaburro 8.42.

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 8.30 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Federico FORNARO (LeU), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Muroi 8.15.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 8.30 e Muroi 8.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione respinge gli emendamenti Muroi 8.16, Fornaro 8.20, D'Attis 8.36 e Ciaburro 8.41.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Fornaro 8.19 è assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti L'Abbate 8.32 e Golinelli 8.39 (*nuova formulazione*).

Maria Chiara GADDA (PD) chiede di riconsiderare il parere contrario di Governo e relatore sull'emendamento a propria firma 8.23, dal momento che anche la Ministra per il Sud, Barbara Lezzi, ha evocato l'istituzione in Puglia di Zone economiche speciali nelle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 8.23.

Maria Chiara GADDA (PD) ritira l'emendamento 8.24, a sua prima firma.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferro 8.26 e Nevi 8.38.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Fornaro 8.17 risulta assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti L'Abbate 8.32 e Golinelli 8.39 (*nuova formulazione*).

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Ubaldo Pagano 8.29, mentre insiste per la votazione dell'emendamento 8.25, a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 8.25.

Paolo PARENTELA (M5S) ritira l'emendamento Zolezzi 8.31, di cui è cofirmatario.

Maria Chiara GADDA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 8.04, a sua prima firma.

Guglielmo GOLINELLI (Lega) e Federico FORNARO (LeU) ritirano i rispettivi identici articoli aggiuntivi 8.03 e 8.06.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo 8.05, a sua prima firma.

Antonella INCERTI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo del relatore 8.100, rileva che nel corso della giornata sono stati respinti emendamenti che prevedevano risarcimenti alle aziende agricole ubicate in diverse regioni che hanno subito gravi danni derivanti da eccezionali gelate e calamità naturali, a causa della mancanza di copertura e della indisponibilità di risorse. Esprime quindi disappunto per le modalità con le quali è stato presentato l'emendamento in esame, evidenziando che il Governo avrebbe dovuto valutare con più attenzione le proposte emendative della minoranza.

Federico FORNARO (LeU) sottolinea che è stato respinto, per mancanza di copertura, l'emendamento a propria firma 8.20, che prospettava un Piano di rilancio di medio-lungo periodo per il settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti dalla *Xylella fastidiosa*, da finanziare con 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. Esprime dunque stupore per il fatto che l'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore individua la cifra significativa di 300 milioni di euro, sottolineando che sarebbe stato opportuno anticiparne il contenuto durante l'esame del provvedimento, in una dialettica corretta tra maggioranza e opposizione.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, scusandosi per le modalità di presentazione del suo articolo aggiuntivo 8.100, precisa che le risorse stanziare, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, sono state individuate nel corso della giornata. Trattandosi di un Piano straordinario per sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura del Salento, auspica che tutti i gruppi parlamentari possano approvare il suo articolo aggiuntivo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE precisa che le risorse del Fondo sviluppo e coesione possono essere utilizzate solo per investimenti e non per risarcimenti e che vengono stanziare solo per gli anni 2020 e 2021, a seguito di una pianificazione che verrà definita nel 2019. Segnala che tale stanziamento è conseguente a una serie di incontri tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, l'ultimo dei quali si è svolto presso la prefettura di Lecce.

Marzio LIUNI (Lega) rileva che l'intervento ha natura straordinaria, in quanto l'evento che lo giustifica ha un rilievo fuori dal comune. Il batterio *Xylella fastidiosa* ha, infatti, raso al suolo la metà degli ulivi presenti in Puglia, imponendo quindi ora un'imponente opera di piantumazione.

Federico FORNARO (LeU), pur esprimendo apprezzamento per la consistenza delle risorse stanziare, ribadisce che, in

un'ottica di rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione, sarebbe stato più opportuno che il relatore avesse formulato un invito al ritiro dell'emendamento a propria firma 8.20, anziché il parere contrario con conseguente reiezione dello stesso.

Raffaele NEVI (FI) si associa alle considerazioni del collega Fornaro, ricordando che anche il suo gruppo aveva presentato un emendamento analogo che stanziava 500 milioni di euro. Esprime tuttavia apprezzamento per la decisione di impegnare risorse così significative.

Maria Chiara GADDA (PD), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Fornaro e Incerti, stigmatizza la tempistica con la quale è stato presentato l'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore, considerando anche che, dalle dichiarazioni rese della sottosegretaria Pesce, è emerso che le misure contenute nell'articolo aggiuntivo in esame sono state in più occasioni discusse dal Governo con i rappresentanti dei territori interessati. Osserva, quindi, che il Governo avrebbe dovuto condividere tale proposta emendativa con la Commissione con una tempistica più consona alla rilevanza delle misure in discussione. Ciò anche alla luce dell'atteggiamento collaborativo tenuto dai gruppi di opposizione del corso dell'esame del decreto-legge.

In relazione allo stanziamento dei 300 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, dopo aver richiamato quanto affermato dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame riguardo alle coperture finanziarie, domanda se si tratti di risorse effettivamente aggiuntive o, invece, di risorse che in realtà sono state già stanziare e delle quali il Governo ha modificato la destinazione. Ritiene, pertanto, che la rappresentante del Governo debba chiarire tale aspetto.

Silvia BENEDETTI (Misto) evidenzia che le risorse previste dall'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore sono quelle del Fondo Sviluppo e Coesione istituito dal

Governo Letta con la legge di bilancio 2014 e ripartite in una diversa percentuale tra le regioni del Sud e del Nord Italia.

Maria Cristina CARETTA (FdI) alla luce della presentazione dell'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore, per il quale il Governo ha individuato risorse per un ammontare pari a 300 milioni di euro, stigmatizza la reiezione di una analoga proposta emendativa presentata dal suo gruppo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE, rispondendo alla richiesta di chiarimento avanzata dall'onorevole Gadda, fa presente che le risorse stanziare a copertura dell'articolo aggiuntivo 8.100 del relatore sono aggiuntive rispetto a quelle previste nel decreto-legge in esame. Precisa che tali risorse afferiscono al Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che le ripartisce nella misura dell'80 per cento a favore delle regioni del Sud Italia e per il restante 20 per cento per le regioni del Nord Italia. Fa presente, inoltre, che l'individuazione di tali risorse deriva da un'analisi delle economie che sono state realizzate dalla quale sono emerse delle disponibilità.

La Commissione approva l'emendamento 8.100 del relatore (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 conferma il parere favorevole espresso sull'emendamento Cillis 3.38.

La Commissione approva l'emendamento Cillis 3.38 (*vedi allegato*).

Federico FORNARO (LeU), preso atto dell'approvazione dell'emendamento Cillis 3.38 sul quale, associandosi alle considerazioni in precedenza svolte dall'onorevole Gadda, ha espresso forti perplessità, suggerisce al relatore di svolgere comunque degli approfondimenti sulle implicazioni connesse a tale approvazione in vista del-

l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Incerti 3.22 e gli identici Schullian 3.17, Caretta 3.33 e Nevi 3.49.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, avverte che l'emendamento Golinelli 4.5 è stato ritirato dal presentatore ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Fornaro 4.1 e Cenni 4.12, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.10; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Golinelli 4.14 e Fornaro 4.15, nonché sugli emendamenti Nevi 4.13, Fornaro 4.3, Golinelli 4.4 e sugli identici articoli aggiuntivi Viviani 4.05, Nevi 4.07 e Cenni 4.06.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fornaro 4.1 e Cenni 4.12 e approva l'emendamento 4.10 del relatore (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.10 del relatore, risultano assorbiti gli identici emendamenti Golinelli 4.14 e Fornaro 4.15, nonché gli emendamenti Nevi 4.13, Fornaro 4.3, Golinelli 4.4.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Viviani 4.05, Nevi 4.07 e Cenni 4.06 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04, precedentemente accantonato.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) rappresenta l'esigenza di svolgere un ulteriore approfondimento sull'articolo aggiuntivo 6.04 a sua prima firma.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta dell'onorevole L'Abbate sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 17.30 è ripresa alle 18.50.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), sull'emendamento Incerti 7.2, sull'emendamento D'Attis 7.28 e sull'emendamento Gemmato 7.13, tutti recanti misure a sostegno dei frantoi, a condizione che siano riformulati in termini identici all'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), in quanto relativamente a tale ultima proposta emendativa è stata individuata una copertura adeguata. Prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione e avverte che conseguentemente i predetti emendamenti riferiti all'articolo 7 saranno rinumerati come articoli aggiuntivi all'articolo 6.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico FORNARO (LeU) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Incerti 7.2, come riformulato.

La Commissione approva le identiche proposte emendative L'Abbate 6.04 (*nuova formulazione*), Incerti 6.05 (ex 7.2) (*nuova formulazione*), D'Attis 6.06 (ex 7.28) (*nuova formulazione*) e Gemmato 6.07 (ex 7.13) (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione di tali ultime proposte emendative, deve intendersi assorbita la parte dell'emendamento Gadda 8.21, riferita alle misure a sostegno dei frantoi, che era stata precedentemente accantonata. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Gadda 7.5 e Nevi 7.39.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gadda 7.5 e Nevi 7.39.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, esprime parere di invito al ritiro sull'emendamento Cenni 7.4, facendo presente che tale parere è motivato dal fatto che non è stato possibile individuare un'adeguata copertura finanziaria.

Maria Chiara GADDA (PD) esprime rammarico per il fatto che non si siano reperite risorse per il settore olivicolo-oleario della Toscana. Ritira l'emendamento Cenni 7.4, riservandosi di porre nuovamente la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che anche la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Giustizia hanno espresso i pareri di competenza, pronunciando la prima parere favorevole con due osservazioni e la seconda parere favorevole.

Avverte quindi che, in qualità di relatore, ha presentato gli emendamenti 12.100 e 13.100 diretti a recepire le condizioni, poste dalla Commissione Bilancio, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e raccomanda l'approvazione dei predetti emendamenti.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 12.100 e 13.100.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 12.100 e 13.100 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione si in-

tende autorizzata al coordinamento formale del testo e propone alla Commissione di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedi-

mento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti.

3. 38. Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento.

3. 15. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: ruoli emessi dall'AGEA *aggiungere le seguenti:* o dalle regioni

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, capoverso 10-quater, dopo le parole: ruoli emessi dall'AGEA *aggiungere le seguenti:* o dalle regioni

al medesimo comma 1, dopo il capoverso 10-quater aggiungere i seguenti:

10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

4. 10. Il Relatore.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale)

1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.

2. Il Ministero della salute è autorizzato ad introdurre misure straordinarie di polizia veterinaria qualora si verificano situazioni di emergenza.

***4. 05.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

***4. 07.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

***4. 06.** Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)

1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato

rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e di calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

***6. 04.** *(Nuova formulazione)* L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino

***6. 05** (ex 7. 2.) *(Nuova formulazione)* Incerti, Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano, Fornaro.

***6. 06** (ex 7. 13.) *(Nuova formulazione)* Gemmato, Luca De Carlo.

***6. 07** (ex 7. 28) *(nuova formulazione)* D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti con le seguenti: di tutte le disposizioni stabilite.

7. 41. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.

***7. 25.** Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino.

***7. 23.** (Nuova formulazione) Benedetti, Schullian.

***7. 3.** (Nuova formulazione) Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

***7. 27.** (Nuova formulazione) D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

***7. 12.** (Nuova formulazione) Gemmato, Luca De Carlo.

***7. 1.** (Nuova formulazione) Fornaro.

ART. 8.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi no-

civi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di

emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di contrasto agli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria);

b) dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate per la *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta, le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

8. 21. (Nuova formulazione) Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 18-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-bis, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo

precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso sostituire la rubrica con la seguente:

Art. 18-bis.

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria);

b) dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000 ».

Art. 8-ter.

(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il

proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articolo 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di valutazione di incidenza ambientale.

2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate per la *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta, le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « patrimonio comunale » sono inserite le seguenti: « nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati

al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* ».

***8. 32.** (Nuova formulazione) L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

***8. 39.** (Nuova formulazione) Golinelli, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla Regione che ne regola le procedure. Le parti legnose come branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti site in zona delimitata ai sensi della decisione (UE) 789/2015 e successive modificazioni e integrazioni possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area ».

8. 30. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Boccia, Lacarra, Bordo, Gadda.

8. 15. (Nuova formulazione) Muroni, Fornero.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

8. 100. Il Relatore.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: in identico ammontare ad ogni singolo produttore *con le seguenti:* ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,

9. 6. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole: dei massimali stabiliti *con le seguenti:* di tutte le disposizioni stabilite.

9. 12. Il Relatore.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2019 e 2020 ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, compresi quelli in deroga alla lettera b), previste dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai lavoratori agricoli di cui al primo periodo è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, un numero di giornate pari a quelle accreditate nell'anno precedente. Il medesimo

beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

***10. 048.** *(Nuova formulazione)* L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

***10. 01.** *(Nuova formulazione)* Fornaro, Muroni.

***10. 010.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

***10. 020.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune)

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

2. La misura dell'anticipazione è stabilita in misura pari al 50 per cento del-

l'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

10. 034. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Ciminò, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

« Articolo 10-bis – (*Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari*) – 1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi.

2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per

la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. ».

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia inte-

resse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l'intervento dell'Associazione di categoria a cui sia iscritta l'imprenditore cessionario. ».

***10. 05.** (Nuova formulazione) Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

***10. 015.** (Nuova formulazione) Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

***10. 023.** (Nuova formulazione) Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

***10. 035.** (Nuova formulazione) Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune)

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito *dei regimi* di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

2. La misura dell'anticipazione è stabilita in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

10. 034. Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

ART. 11.

Al comma 1 dopo le parole: per la realizzazione aggiungere le seguenti; sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

11. 3. Cenni, Gadda, Critelli, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentite le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.

11. 5. (Nuova formulazione) Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

1. Al fine di fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori, di garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicativi attraverso le Commissioni uniche nazionali attive nel settore suinicolo, rafforzare i rapporti di filiera, aumentare l'informazione e la promozione dei prodotti suinicoli verso il consumatore, migliorare la qualità e il benessere animale, promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo nazionale per la suinicoltura con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

***11. 029.** *(Nuova formulazione)* Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo

Monte, Lolini, Parentela, Cadeddu, Casese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

***11. 013.** *(Nuova formulazione)* Luca De Carlo, Ferro, Ciaburro.

***11. 026.** *(Nuova formulazione)* Critelli, Gadda, Cenni, Incerti, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Fornaro.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

CAPO III-bis

MISURE A SOSTEGNO
DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-bis.

(Contrasto alla pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione »;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei 5 anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1,

lettere *a), b), c), d), e), g), h), p), q), u)* e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro. ».

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia

minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) al comma 6 le parole da: « al comma 5 » fino a: « prodotto ittico » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione »;

5) al comma 10, lettera *a)*, le parole da: « I predetti importi » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6 »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b), c), d), e), f), g), h), p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione »;

2) al comma 4, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

Conseguentemente, al titolo del decreto-legge dopo le parole: settori agricoli aggiungere le seguenti: e ittico.

****11. 05.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini.

****11. 010.** Fornaro.

****11. 019.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Acquaroli.

****11. 027.** D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas.

****11. 030.** Benedetti.

****11. 033.** L'Abbate, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

****11. 038.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « di cui alla suddetta ordinanza » aggiungere le seguenti: « , compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto »;

12. 16. *(Nuova formulazione)* Braga, Burratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Paita, Gadda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a. fino a: le competenze maturate e non corrisposte; con le seguenti: di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi

di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica»;

***12. 6.** Gagliardi, Nevi, Pastorino, Paita

***12. 11.** Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, » aggiungere le seguenti: « previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo ».

****12. 7.** *(Nuova formulazione)* Gagliardi, Nevi, Pastorino, Paita

****12. 12.** *(Nuova formulazione)* Viviani, Bubisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « di indire, ove ritenuto necessario, conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-quarter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso

sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. ».

***12. 8.** (Nuova formulazione) Gagliardi, Nevi, Pastorino, Paita.

***12. 13.** (Nuova formulazione) Viviani, Bubbisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: poste a tal fine *fino alla fine del periodo con le seguenti:* Tale personale, anche posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti e la cui assegnazione avviene in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili procapite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

****12. 9.** Gagliardi, Nevi, Pastorino.

****12. 14.** Viviani, Bubbisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

All'articolo 12, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo, *con le seguenti:* All'attuazione del presente articolo.

12. 100. Il Relatore.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, *aggiungere le seguenti:*, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: me-

desime finalità *con le seguenti:* finalità di cui al presente comma.

12. 15. Gadda, Braga, D'Alessandro, Cenni, Critelli, Incerti, Cardinale, Dal Moro, Portas, Paita, Vazio, Bonomo, Fregolent, Gariglio, Giorgis, Lepri, Enrico Borghi, Gribaudo.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: « per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati » *con le seguenti:* « per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1 ».

***12. 5.** (Nuova formulazione) Gagliardi, Nevi, Pastorino.

***12. 10.** (Nuova formulazione) Viviani, Bubbisutti, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Lucchini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 19. Paita, Braga, Gagliardi, Gadda.

ART. 13

All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: conseguenti all'attuazione del presente decreto.

13. 100. Il Relatore.